

Roma, 15 novembre 2019

**Circolare n. 205/2019**

**Oggetto: Tributi – ART – Le imprese di autotrasporto escluse dal pagamento del contributo 2019.**

Il Tar del Piemonte, nell'accogliere una serie di ricorsi promossi da società private, ha annullato l'obbligo di pagamento del contributo 2019 all'ART a carico delle imprese di autotrasporto (Delibera n.141/20018 articolo 1 comma 1 lettera j).

Com'è noto, l'ART ha chiesto il pagamento alle imprese di trasporto merci che possiedono veicoli superiori a 26 tonnellate e fatturano oltre 5 milioni di euro annui, ritenendole connesse con porti, scali ferroviari, aeroporti e interporti. Il Tribunale amministrativo ha ora ribadito che quelle attività non sono state fino ad oggi regolate e pertanto non devono essere assoggettate alla contribuzione.

In particolare, il Tar Piemonte ha specificato che il vigente testo normativo, così come modificato dal Decreto Genova, ha esteso l'obbligo contributivo a tutti gli operatori economici comunque operanti nel medesimo mercato, ma gli stessi devono essere destinatari diretti dell'attività dell'ART e non meri beneficiari. Le sentenze così recitano: *"necessariamente gli operatori del trasporto e della logistica accedono a porti, scali merci ed aeroporti ma non per questo diventano regolati"*.

Il pronunciamento positivo per gli operatori si rifletterà ovviamente sulla sentenza attesa per il gennaio prossimo relativa al ricorso presentato dalle associazioni di categoria del settore, tra cui la Fedit.

A diverse conclusioni il Tribunale è pervenuto, viceversa, relativamente all'attività dei terminalisti portuali, ritenendo che la Delibera ART n.57/2018 abbia inciso su quelle attività avendo ad oggetto le infrastrutture portuali.

Daniela Dringoli  
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.[184/2019](#)  
D/d*